COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 13/01/2022

FATTO

Il cliente, nel ricorso, rappresenta quanto segue: è titolare di n. 1 Buono Fruttifero Postale della serie “Q/P”, sottoscritto il 16.10.1990 con clausola PFR assieme a M. S., anch’egli aderente al presente ricorso; decorso il 30° anno solare successivo all’emissione chiedevano all’intermediario il rimborso dei titoli secondo quanto impresso sul retro del buono; l’intermediario offriva un importo inferiore a quello richiesto; il 17.05.2021 presentava reclamo nei confronti dell’intermediario, riscontrato negativamente in data 07.06.2021; l’intermediario non ha provveduto a incorporare nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo, mancando la parte relativa ai rendimenti tra il 21° e il 30° anno; l’unica indicazione relativa al computo dei tassi di interesse per il periodo tra il 21° e il 30° anno è quella riportata in fondo alla tabella; come già riconosciuto dall’ABF con riferimento ad analoghi BFP, devono trovare applicazione le condizioni originariamente riportate sul retro del BFP per quanto concerne il rendimento dell’ultimo decennio.
I ricorrenti, quindi, chiedono che questo Arbitro disponga che l’intermediario applichi le condizioni apposte originariamente sul retro del Buono fruttifero postale, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre alle condizioni come da stampigliatura successivamente apportata a tergo per i primi vent’anni dalla sua emissione.

L'Intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma in via preliminare l'incompetenza ratione temporis dell'Abf, sostenendo: che la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di un buono emesso in data anteriore al 1° gennaio 2009; che il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; che è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)"; che, ciò premesso, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; che la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando infatti i redimenti previsti all'atto della sottoscrizione avvenuta nel 1990, attiene a vizi genetici del negozio con la conseguenza che la stessa non può rientrare nella competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario; che, come affermato da codesto Organismo, "ai fini del radicamento della competenza temporale dell'Arbitro, va preso in considerazione l'atto o il comportamento della banca oggetto di contestazione"; che non varrebbe, al contrario, argomentare che il fatto oggetto in contestazione sarebbe da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, atteso che le Disposizioni di vigilanza citate indicano chiaramente, quale elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'ABF, le "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato; che da ciò discende dunque l'incompetenza ratione temporis dell'ABF. Il resistente afferma, altresì, l'incompetenza per materia dell'ABF, sostenendo: che i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale per cui non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario; che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari; che sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari; che da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF; che non varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi. Nel merito, l'intermediario afferma: che il buono in controversia appartiene a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986; che detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); che il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in

base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; che il buono in controversia è stato emesso su modulo della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie; che, in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P); che un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019); che la legittimità del proprio comportamento in fase di sottoscrizione è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze; che parte ricorrente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento; che i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito pertanto agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità.
L'intermediario, quindi, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per incompetenza dell'ABF, temporale e per materia; in subordine, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il cliente replica ribadendo quanto indicato nel ricorso e la domanda formulata, sottolineando: che esiste una consolidata giurisprudenza che ritiene infondate le eccezioni di incompetenza temporale e per materia in relazione ai Buoni Fruttiferi Postali; che l'ente emittente ha utilizzato un unico timbro per tutti i tagli dei buoni, limitandosi a riportare esclusivamente quelli relativi ai primi 20 anni, ingenerando nel sottoscrittore del titolo l'affidamento sul non mutamento della regola apposta sul retro del titolo circa i criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno.

DIRITTO

Riguardo alle eccezioni di rito sollevate dal resistente, ne emerge chiara l'infondatezza.
Sul punto, di recente con la decisione n. 18327 del 21.10.2020, si è espresso il Collegio di Milano, argomentando quanto segue: (…) Preliminarmente il Collegio ritiene infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente. Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro ratione temporis, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro. Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza ratione materiae, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F.

Nel merito, la controversia riguarda le condizioni di rimborso, relative agli anni dal 21° al 30°, del buono fruttifero postale n. ***095, emesso in data 16.10.1990, per un importo di £ 100.000. Si rileva che detto buono risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986); che il buono è stato emesso su modulo cartaceo della serie "P" ma sul fronte del titolo è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P"; che sul retro del titolo risulta apposto il timbro, ben visibile, attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; che per gli anni dal 21° al 30° il retro del titolo indica: "più lire 28,815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"; che il buono risulta intestato al ricorrente e al sig. M. S. che aderisce al ricorso. È dotato di clausola PFR.
Con riferimento a titoli appartenenti alla medesima serie, il Collegio di coordinamento, con la decisione n.6142/20, ha affermato che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, sia corretto applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.
Il procuratore dei ricorrenti chiede l'applicazione delle condizioni come da timbro modificativo (serie Q/P) per i primi 20 anni e la corresponsione dei rendimenti così come stampati sul titolo (serie P) per il periodo dal 21° al 30° anno, data l'assenza di timbro correttivo; quantificando l'importo dovuto, per il periodo dal 21° al 30° anno, in euro 1.152,26.
Considerata la leggibilità del timbro correttivo riferito ai nuovi rendimenti della serie Q/P sino al 20° anno di durata, questo Collegio riconosce ai ricorrenti il rimborso per i maggiori rendimenti del periodo dal 21° al 30° anno, applicando quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA